



COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA

(PROVINCIA DI BRESCIA)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 14 del 29/04/2022

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022 E PROROGA SCADENZA PRIMA RATA AL 31/07/2022

L'anno **duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile** nella Sala Consiliare è stato convocato con inizio alle ore 20:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	GABANA SIMONETTA	Sindaco	X	
2.	DA LIO MAURO	Vice Sindaco	X	
3.	COMINELLI ANTONELLA PAOLA	Consigliere	X	
4.	RIBELLI FABIO	Consigliere	X	
5.	RESENTINI STEFANO	Consigliere	X	
6.	COBELLI OSCAR	Consigliere	X	
7.	PODAVINI MARCO	Consigliere		X
8.	FACCHETTI MICHELA	Consigliere	X	
9.	MORELLI DARIO	Consigliere	X	
10.	DANIELI LODOVICA	Consigliere		X
11.	SALGARELLI LUCA	Consigliere	X	
12.	RE ANDREA	Consigliere		X
13.	MONTEBELLER WALMIR JOSE'	Consigliere	X	

Presenti n.10 - Assenti n.3

Assiste il Segretario Generale: Dott. TARANTINO SALVATORE.

La Dott.ssa GABANA SIMONETTA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al 4 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022 E PROROGA SCADENZA PRIMA RATA AL 31/07/2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/06/2021 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 29.04.2022;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2022 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone per il 2022 un costo complessivo di € 423.289,00 (al netto delle detrazioni di € 15.906,00 di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 parte fissa) di cui € 261.631,00 per costi variabili ed € 161.658,00 per costi fissi;

Considerato che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..”*;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- il decreto 2 marzo 2022 del Ministero dell'Interno che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D. L. 30/12/2021 n. 228, convertito nella legge di conversione 25/02/2022 n. 15, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale del 5%;

Richiamato inoltre il D. Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti

modifiche al D. Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 58,50% a carico delle utenze domestiche;
- 41,50% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2022, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (all.1) della presente deliberazione, della quale è parte integrante;

Dato atto che l'applicazione del nuovo metodo tariffario ha comportato una rimodulazione delle componenti di costo del servizio (componenti di costo variabili 62%, componenti di costo fisse 38 %) e questo ha fatto sì che la variazione delle tariffe dell'anno 2022 rispetto all'anno 2021 per le utenze domestiche oscilli tra un -15% e un +22%, mentre per le non domestiche tra +7,1% e +7,4%, l'Amministrazione, considerato anche il perdurare degli effetti socio-economici legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ritiene opportuno contenere l'incremento tariffario per l'anno 2022 entro il limite del +5% mettendo a disposizione risorse per presunti € 8.000,00;

Visto l'art. 31 del Regolamento TARI, si ritiene opportuno confermare la riduzione del 25% della tariffa per le utenze domestiche che abbiamo avviato il compostaggio dei propri rifiuti;

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2022:

- prima rata: 31/07/2022
- seconda rata: 03/12/2022
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/07/2022

dando atto ai pagamenti della prima rata o della rata unica pervenuti entro il 30/09/2022 non

verranno applicate sanzioni e interessi;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria - allegato f);

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Con voti: favorevoli 9 ed astenuti 1 (Salgarelli), contrari = espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2022;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 di cui all'allegato (all.1) della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%;
- 6) di contenere l'incremento tariffario per l'anno 2022 entro il limite del +5% mettendo a disposizione risorse per presunti € 8.000,00;
- 7) di confermare la riduzione del 25% della tariffa per le utenze domestiche che abbiamo avviato il compostaggio dei propri rifiuti;
- 8) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:
 - prima rata: 31/07/2022
 - seconda rata: 03/12/2022
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/07/2022dando atto ai pagamenti della prima rata o della rata unica pervenuti entro il 30/09/2022 non verranno applicate sanzioni e interessi;
- 9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 10) con voti favorevoli 9 ed astenuti 1 (Salgarelli), contrari = di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022 E PROROGA
SCADENZA PRIMA RATA AL 31/07/2022

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Calvagese della Riviera, 29.04.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Cristina Cipriani

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/2000)

Sulla proposta di deliberazione in oggetto:

X In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere **FAVOREVOLE**

☐ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Calvagese della Riviera, 29.04.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Cristina Cipriani

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to GABANA SIMONETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. TARANTINO SALVATORE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio.

Calvagese della Riviera, 13 maggio 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. TARANTINO SALVATORE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

In data _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. TARANTINO SALVATORE

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. TARANTINO SALVATORE